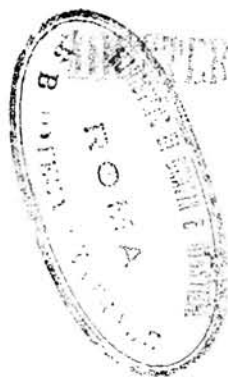


MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CODICE CIVILE

DELLA TUTELA DEI DIRITTI

PROGETTO MINISTERIALE



ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1940 - ANNO XIX



LIBRO QUINTO

DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TITOLO PRIMO

DELLA TRASCRIZIONE

CAPO I.

Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.

Art. I.

(Atti soggetti a trascrizione).

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;

3) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

4) i contratti che costituiscono la comunione di diritti enunciati nei numeri precedenti;

5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti enunciati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti di aggiudicazione della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo acquirente che ha istituito il giudizio;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;

8) i contratti di locazione e gli altri contratti che costituiscono diritti personali di godimento su beni immobili per una durata superiore a nove anni;

9) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di canoni di locazione non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

10) i contratti di società e di associazione coi quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

11) la costituzione dei consorzi quando abbia l'effetto indicato nell'articolo precedente;

Art. 5.

(Accettazione di eredità e acquisto di legato).

Devono essere trascritte l'accettazione dell'eredità che importi acquisto o liberazione da diritti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto se esso risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento. Al legatario non possono essere opposti i diritti acquistati dai terzi nei confronti del testatore se non siano stati resi pubblici anteriormente alla trascrizione dell'acquisto del legato.

Art. 6.

(Continuità delle trascrizioni).

Nei casi in cui per le disposizioni precedenti un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non produrranno effetto se non sia stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto sia stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo il loro ordine rispettivo salvo il disposto dell'art. 2, e senza pregiudizio dei diritti frattanto acquistati dai terzi in virtù di un titolo trascritto o iscritto contro colui che aveva per ultimo reso pubblico il suo acquisto.

L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del dividendo iscritte contemporaneamente alla trascrizione dei titoli di acquisto, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente.

Art. 7.

(Pubblicità di sentenze dichiarative).

Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1 in forza di un titolo non soggetto a trascrizione.

Devono pure trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato per usucapione uno dei diritti medesimi.

Art. 8.

(Cessione dei beni ai creditori).

Deve essere trascritta la cessione che il debitore faccia dei suoi beni ai creditori perchè questi procedano alla vendita e alla ripartizione del prezzo.

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni prese a carico del debitore posteriormente alla trascrizione della cessione.

Art. 9.

(Pubblicità di sentenze e di provvedimenti di nomina di amministratori di beni altrui).

Devono trascriversi quando nel patrimonio sottoposto ad amministrazione o a liquidazione vi siano beni immobili o diritti reali immobiliari:

1) Le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento con il quale viene nominato un tutore o un curatore provvisorio nei casi previsti dagli articoli 414 e 415 del primo libro del codice civile. La trascrizione deve aver luogo a cura del tutore o del curatore, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o del provvedimento.

2) Le sentenze dichiarative del fallimento e i decreti di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

La trascrizione deve essere eseguita a cura rispettivamente del curatore o del commissario giudiziale entro trenta giorni dalla loro immissione nel possesso dei beni.

3) I decreti di nomina del curatore di eredità giacenti.

La trascrizione deve essere eseguita a cura del curatore entro trenta giorni dalla sua immissione nel possesso dei beni ereditari.

4) I decreti che ordinano la liquidazione coattiva.

La trascrizione deve essere eseguita dal liquidatore entro trenta giorni dalla immissione nel possesso dei beni dell'azienda sottoposta a liquidazione.

5) Gli atti con cui si dispone la liquidazione generale del patrimonio delle persone giuridiche nei casi previsti dall'art. 28 del primo libro del codice civile.

La trascrizione deve essere eseguita a cura dei liquidatori entro trenta giorni dall'annotazione del provvedimento di liquidazione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 10.

(Domande dirette a far venir meno o a costituire effetti di atti soggetti a trascrizione).

Devono trascriversi, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 1, le domande giudiziali indi-

cate nei numeri seguenti agli effetti per ciascuna di esse previsti:

1) le domande di risoluzione dei contratti per inadempimento a quelle indicate nell'art. 194, comma secondo, e 340, comma ultimo, del libro delle successioni, le domande di rescissione, le domande di revocazione della donazione, nonchè le domande indicate nell'art. 69 del libro delle successioni.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime.

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica di obblighi a contrattare.

Le sentenze che producono gli effetti del contratto non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande.

3) le domande dirette ad ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contenga un atto soggetto a trascrizione o ad iscrizione.

La trascrizione o la iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetti in danno dei terzi che hanno acquistato diritti in base a un titolo trascritto o iscritto posteriormente alla trascrizione della domanda.

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione degli atti soggetti a trascrizione.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime.

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime.

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione, e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime, se queste sono state rese pubbliche trascorsi dieci anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Tuttavia se la domanda è diretta all'annullamento di un atto soggetto a trascrizione per cause diverse dalla incapacità legale, la sentenza che accoglie tale domanda non pre-

giudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Salvo quanto è disposto nell'art. 79, ultimo comma, del libro delle successioni, se la trascrizione della domanda avviene trascorsi dieci anni dalla data della trascrizione dell'acquisto che si contesta, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che a qualunque titolo abbiano acquistato diritti sia dall'erede sia dal legatario apparente, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.

8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione avviene dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e nel secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.

Trascorsi dieci anni dalla trascrizione della sentenza impugnata la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.

Art. 11.

(Altri atti e domande soggette a trascrizione).

Devono parimenti trascriversi, qualora si riferiscano a beni immobili:

1) Le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.

Le sentenze pronunciate contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda hanno effetto anche contro coloro che da esso hanno acquistato diritti in base a un atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda.

2) La domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.

Salvo diverse disposizioni di legge, la pronuncia di devoluzione non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti in base a un titolo trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

3) Le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita.

Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni avviene trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi in base a un titolo trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione medesima.

4) Le domande di separazione degli immobili dotali.

La sentenza che pronuncia la separazione non ha effetti a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno proceduto a sequestro o pignoramento dei frutti o abbiano validamente acquistato del marito diritti relativi a beni separati in base a un atto trascritto o iscritto.

5) Le domande dirette a far dichiarare verificata l'usucapione.

Sono salvi i diritti su cosa altrui acquistati dai terzi verso il vero proprietario anteriormente al verificarsi dell'usucapione in base a un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda.

6) Gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione.

L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistati diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto se non dalla data della trascrizione degli atti o delle domande medesime.

Art. 12.

(Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione).

La trascrizione degli atti e delle domande indicati nei due articoli precedenti si opera mediante annotazione in margine della trascrizione od iscrizione, se si riferisce ad un atto trascritto o iscritto.

Art. 13.

(Annotazione di atti e sentenze).

Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo, annullato, o risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione sospensiva o risolutiva, la dichiarazione di nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione, devono essere annotati in margine della trascrizione o iscrizione.

Deve del pari annotarsi, in margine della trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico.

Sino a che tali annotazioni non siano eseguite, non producono effetto trascrizioni o iscrizioni contro colui che propose la domanda trascritta o in favore del quale

la condizione si è avverata. Eseguita l'annotazione, la trascrizione o iscrizione già compiute avranno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo.

Art. 14.

(Titoli e forme dell'annotazione).

L'annotazione si opera in virtù della sentenza o della convenzione da cui risulti uno dei fatti indicati nell'articolo precedente; trattandosi di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione si è verificata.

Si osservano per l'annotazione, in quanto applicabili, le norme stabilite per la esecuzione della trascrizione negli articoli seguenti.

Art. 15.

(Titolo occorrente per la trascrizione).

La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata.

La sentenza e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.

Art. 16.

(Atti da presentare al conservatore).

La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia autentica se si tratta di atti pubblici o di sentenza, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito nella relazione di notifica alla controparte.

Art. 17.

(Nota di trascrizione).

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme con la copia del titolo una nota in doppio originale contenente le seguenti indicazioni :

1) il nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti;

2) l'indicazione del titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni volute dell'art. 184.

Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto siano sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva siasi già verificata o la condizione risolutiva sia mancata ovvero il termine iniziale sia scaduto.

Art. 18.

(Trascrizione degli acquisti a causa di morte).

Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare l'atto indicato all'art. 5 il certificato di morte dell'autore della successione ed una copia od un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

Deve anche presentare una nota in doppio esemplare con le seguenti indicazioni:

1° il nome e cognome, il nome del padre, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto;

2° la data di morte;

3° se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4° se la successione si devolve per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5° la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 184;

6° la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato nell'ultimo capoverso del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria che sia stata disposta a norma dell'art. 238 del libro delle successioni.

Art. 19.

(Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo).

Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione sia stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, è sufficiente la presentazione del proprio atto di accertazione o dell'estratto autentico del testamento secondo la disposizione dell'art. 5. Deve anche indicarsi la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratti dello

stesso ufficio, e se si tratta di ufficio diverso, deve presentarsi il certificato della trascrizione medesima.

Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.

Art. 20.

*(Trascrizione di acquisti a causa di morte
in luogo di altri chiamati).*

Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinuncia o alla morte di alcuno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinuncia e farne menzione nella nota.

Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisca ad alcuni dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che la giustifichi, ma il richiedente risponde dei danni se le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.

Qualora alcuna delle ragioni di impedimento indicate nel comma precedente si verifichi dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, se ne fa annotazione a margine della trascrizione stessa, sempre ch'essa risulti da regolare documento.

Art. 21.

(Ufficio a cui deve farsi la trascrizione).

La trascrizione deve essere fatta in ciascun ufficio nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Art. 22.

*(Conservazione dei titoli.
Trascrizione e restituzione della nota).*

Il conservatore delle ipoteche deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e deve trascrivere nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume, in cui ha collocato il titolo stesso.

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli esemplari della nota, nel quale deve certificare la eseguita trascrizione con le indicazioni sopra cennate.

Art. 23.

(Omissioni o inesattezze nella nota).

L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni volute nelle note menzionate negli articoli 17 e 18

non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sull'immobile o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto, la sentenza o la domanda di cui l'immobile è oggetto.

Art. 24.

(Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione).

La trascrizione, da chiunque si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.

Art. 25.

(Atti compiuti per persona incapace).

I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che segua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali, che siano soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi abbiano esercitato il loro ufficio.

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti ed a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.

La mancanza di trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla per i propri rappresentati od amministrati, nè dai loro eredi.

Art. 26.

(Cancellazione della trascrizione).

La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate agli articoli 10 e 11 e delle relative annotazioni ha luogo quando sia debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Sarà giudizialmente ordinata, se la domanda è rigettata o se il procedimento si è estinto per rinuncia o per inattività delle parti.

Si fa luogo alla cancellazione dell'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulti da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva è mancata o la condizione risolutiva si è verificata o il termine finale è scaduto.

Art. 27.

(Trascrizione anteriore al pagamento della tassa di registro).

La trascrizione può essere domandata, quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nello stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato.

In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata nell'art. 18, una copia della medesima, la quale deve essere dal conservatore vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta.

Art. 28.

(Spese della trascrizione).

Le spese della trascrizione debbono anticiparsi da chi domanda la trascrizione, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.

Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare quello che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

Art. 29.

(Obbligo dei pubblici ufficiali di eseguire la trascrizione).

Il notaio od altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, sotto la responsabilità dei danni, salvo l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.

I cancellieri e gli ufficiali giudiziari che, a norma delle leggi speciali hanno l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti, sono soggetti, in caso d'inosservanza, alle pene stabilite dalle leggi stesse.

Le stesse pene pecuniarie si applicano per le persone indicate nell'art. 9 se omettono di eseguire la trascrizione nel termine ivi stabilito.

Art. 36.

(Leggi speciali).

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di altri atti non contemplati nel presente capo, e le altre disposizioni che non siano incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

CAPO II.

Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili.

Art. 31.

(Beni per i quali è disposta la pubblicità).

Devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione gli atti indicati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

1°) Le navi iscritte negli uffici marittimi del Regno, Colonie e Possedimenti italiani;

2°) Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale;

3°) Gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Art. 32.

(Atti soggetti a trascrizione).

Sono soggetti alla trascrizione:

1°) I contratti che trasferiscono la proprietà o che costituiscono la comunione;

2°) I contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso, o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

3°) Gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti indicati nei numeri precedenti;

4°) Le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

5°) I provvedimenti di aggiudicazione;

6°) Le sentenze che hanno per effetto la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Art. 33.

(Effetti della trascrizione).

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sui beni indicati nell'art. 31 in base ad un atto che sia trascritto od iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

Seguita la trascrizione non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

Art. 34.
(*Divisioni*).

Devono essere trascritte le divisioni, i provvedimenti di aggiudicazione nella divisione eseguita mediante incanto, le sentenze che procedono all'attribuzione delle quote fra dividendi e i verbali di estrazione a sorte delle quote.

Devono pure essere trascritte le domande di divisione giudiziale e l'atto di opposizione di cui all'art. 298 del libro della proprietà, per gli effetti ivi enunciati.

Art. 35.
(*Accettazione di eredità ed acquisto di legato*).

Devono essere trascritti l'accettazione dell'eredità che importi acquisto o liberazione da diritti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 32 e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.

Si applicano le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5.

Art. 36.
(*Sentenze*).

Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquisto, modificato o estinto uno dei diritti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 32 in forza di un titolo non trascritto.

Art. 37.
(*Continuità delle trascrizioni*).

Nei casi in cui per le disposizioni precedenti un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non produrranno effetto se non sia stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto sia stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni produrranno il loro effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 33 e senza pregiudizio dei diritti frattanto acquistati dai terzi in virtù di un titolo trascritto o iscritto contro colui che aveva per ultimo reso pubblico il suo acquisto.

Art. 38.
(*Usucapione*).

Devono trascriversi le sentenze da cui risulti acquisto per usucapione uno dei diritti indicati nell'art. 32.

Art. 39.
(*Cessione dei beni ai creditori*).

Deve trascriversi per gli effetti indicati dall'art. 8 la cessione che il debitore faccia dei suoi beni ai creditori perchè questi procedano alla vendita e alla ripartizione del prezzo.

Art. 40.

(Pubblicità di sentenze e di provvedimenti di nomina di amministratori di beni altrui).

Devono trascriversi gli atti indicati nell'art. 9 secondo le regole in esso stabilite, quando nel patrimonio sottoposto ad amministrazione o liquidazione vi siano beni di quelli indicati nell'articolo 31.

Art. 41.

(Domande dirette a far venir meno o a costituire effetti di atti soggetti a trascrizione).

Devono trascriversi, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 33:

1) le domande indicate nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 10 per gli effetti ivi disposti;

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 32.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime, se queste sono state rese pubbliche trascorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Tuttavia, se la domanda è diretta all'annullamento di un atto soggetto a trascrizione per cause diverse dall'incapacità legale, la sentenza che accoglie tale domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima;

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Sono salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che a qualunque titolo abbiano acquistato diritti sia dall'erede sia dal legatario apparente in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda se questa è stata resa pubblica trascorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'acquisto che si contesta;

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione avviene dopo tre anni dall'apertura della successione, le sentenze che accolgono le domande non pregiudicano i terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione delle domande medesime;

6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e nel secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.

Trascorsi tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima.

Art. 42.

(Altri atti e domande soggette a trascrizione).

Devono parimenti trascriversi quando si riferiscono ai beni indicati nell'art. 31 le domande indicate nei numeri 1, 3, 5 e 6 dell'art. 11 per gli effetti ivi disposti.

Art. 43.

(Condizioni e forma della trascrizione delle domande).

La trascrizione degli atti e delle domande indicate nei due articoli precedenti si opera secondo le modalità stabilite dall'art. 12.

Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 14 primo e terzo comma, e dell'art. 14.

Art. 44.

(Trascrizione del pignoramento e del sequestro).

Devono trascriversi l'atto di pignoramento e il provvedimento che ordina il sequestro dopo la notifica per gli effetti disposti dagli articoli 276, 280, 281, 282 e 283 di questo libro.

Art. 45.

(Titolo occorrente per la trascrizione).

La trascrizione non può compiersi se non in forza di un titolo che abbia i requisiti indicati dagli articoli 15 e 16.

Tuttavia nel caso di vendita verbale di autoveicoli è sufficiente una dichiarazione di vendita dell'alienante con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata.

Art. 46.

(Atti e documenti da presentarsi per la trascrizione).

Chi domanda la trascrizione deve presentare al conservatore del pubblico registro, oltre il titolo indicato dall'articolo precedente e la nota indicata dall'articolo seguente, l'atto di nazionalità della nave o il certificato di immatricolazione dell'aeromobile o la licenza di circolazione dell'autoveicolo, a cui si riferisce l'atto da trascrivere, oppure il documento che li sostituisce secondo le disposizioni speciali che li concernono.

Art. 47.

(Nota di trascrizione).

La nota in doppio originale da presentare al conservatore del pubblico registro per la trascrizione di un atto tra vivi deve contenere, oltre quelle che siano previste dalle disposizioni speciali, le seguenti indicazioni:

1°) il nome e cognome, il nome del padre ed il domicilio o la residenza delle parti;

2°) la sostanza del titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3°) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto od autenticato le firme o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4°) il nome o il numero di matricola della cosa a cui si riferisce l'atto da trascrivere e tutti gli altri elementi necessari all'esatta individuazione della cosa. Si applica la disposizione dell'art. 17, secondo comma.

Art. 48.

(Trascrizione degli acquisti a causa di morte).

Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare insieme con il documento menzionato dall'art. 46:

1°) l'atto indicato dall'art. 5;

2°) il certificato di morte dell'autore della successione ed una copia od estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso;

3°) una nota in doppio originale contenente, insieme con le indicazioni enunciate nei numeri 1, 2, 3, 4, e 6 dell'art. 18, le indicazioni prescritte nell'articolo precedente.

Si osservano le disposizioni degli articoli 19 e 20.

Art. 49.

(Ufficio in cui deve farsi la trascrizione).

La trascrizione deve essere fatta nell'ufficio che tiene il pubblico registro nel quale si trova iscritta la cosa, a cui si riferisce l'atto da trascrivere.

Art. 50.

(Esecuzione della trascrizione).

Il conservatore del pubblico registro, dopo aver preso nota della domanda di trascrizione nel registro progressivo, trascrive nel foglio del pubblico registro nel quale è iscritta la cosa, a cui si riferisce l'atto da trascrivere, il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del volume in cui è collocato il titolo stesso. Della trascrizione compiuta deve farsi annotazione nel documento indicato nell'art. 46, facendo menzione di ciò in calce alla trascrizione compiuta nel pubblico registro.

Il conservatore deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati.

Eseguite le formalità suddette, il conservatore restituisce al richiedente il documento indicato nell'art. 46 ed uno degli esemplari delle note, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione e annotazione con le indicazioni sopra cennate.

Art. 51.

(Mancanza del documento richiesto dall'art. 24 per il rifiuto alla consegna opposto dal detentore).

Se chi chiede la trascrizione non è in condizione di presentare il documento indicato nell'art. 46 per il rifiuto a consegnarlo opposto dal detentore di esso, il conservatore del pubblico registro procede egualmente alla trascrizione a termini dell'articolo precedente. Il documento suindicato sarà di autorità ritirato per il compimento della formalità.

Restano in ogni caso salvi gli effetti della trascrizione compiuta sul pubblico registro.

Art. 52.

(Trascrizione richiesta all'estero).

Qualora la trascrizione sia richiesta in paese estero, l'ufficio consolare ne dà immediata comunicazione telegrafica al conservatore del pubblico registro competente, il quale ne prende nota nel registro progressivo. Sulla base dei documenti indicati negli articoli 45, 47, 48 che gli devono essere trasmessi dall'ufficio consolare, il conservatore del pubblico registro esegue le formalità prescritte nel primo comma dell'art. 50 inviando successivamente la nota di cui al terzo comma dell'art. 48 all'ufficio richiedente, perchè provveda alla prescritta annotazione nel documento indicato nell'art. 46. Compiuta tale annotazione e restituito all'istante il documento indicato nell'art. 46 insieme alla nota con la certificazione dell'eseguita tra-

scrizione, l'ufficio consolare ne dà immediata comunicazione al conservatore perchè provveda a fare nel pubblico registro in calce alla trascrizione la menzione prescritta dall'art. 50, primo comma.

Art. 53.

(Trascrizione richiesta, mentre la cosa è all'estero).

Qualora la cosa, a cui l'atto da trascrivere si riferisce, si trova in paese estero, il conservatore del pubblico registro può procedere alla trascrizione dietro attestazione anche telegrafica dell'ufficio consolare, che è stato ad esso consegnato il documento indicato nell'art. 46. Per il resto si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 54.

(Trascrizione compiuta di ufficio).

Tutte le volte che a norma delle leggi vigenti deve essere fatta denuncia all'ufficio che tiene la matricola delle navi, il registro aeronautico nazionale, o il pubblico registro automobilistico di qualsiasi atto relativo alla proprietà o ai diritti reali concernenti le cose indicate nell'art. 1, la denuncia deve essere corredata dai documenti menzionati negli articoli 45, 46, 47 e 48, in difetto dei quali essa è irricevibile.

In base alla denuncia il conservatore del pubblico registro procede d'ufficio al compimento della trascrizione a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 55.

(Omissioni o inesattezze della nota).

L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni volute nelle note menzionate negli articoli 47 e 48 non nuoce alla validità della trascrizione eccetto che induca incertezza sulla persona o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto, la sentenza o la domanda di cui il bene è oggetto.

Art. 56.

(Rinvio alle norme della trascrizione immobiliare).

Si applicano pure le norme degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

La disposizione dell'art. 27 non è però applicabile ai casi in cui l'atto da trascrivere è soggetto a tassa diversa da quella di registro.

Art. 57.

(Leggi speciali).

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedano la trascrizione di altri atti non contemplati nel presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel caso medesimo.

TITOLO SECONDO

DELLE PROVE

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 58.

(Onere della prova).

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto ovvero che ne sono impediti gli effetti deve provare i fatti che costituiscono il fondamento dell'eccezione.

Art. 59.

(Convenzioni su l'onere della prova).

Sono valide le convenzioni, con le quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, salvo che si tratti di diritti non disponibili dalle parti.

Art. 60.

(Legge regolatrice).

La ripartizione dell'onere della prova e l'efficacia della scrittura privata, delle riproduzioni meccaniche, delle prove per testimoni e per presunzioni semplici, della confessione giudiziale, del giuramento e delle presunzioni semplici sono regolate dalla legge del luogo nel quale il processo si svolge.

L'efficacia probatoria dell'atto pubblico e della scrittura privata è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è stato fatto.

L'ammissibilità della prova per testimoni e l'efficacia delle presunzioni legali e della confessione stragiudiziale sono regolate dalla legge che disciplina il diritto fatto valere in giudizio.

CAPO II.

Della prova documentale.

SEZIONE I. — *Dell'atto pubblico.*

Art. 61.

(Atto pubblico).

L'atto pubblico è il documento, redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirvi pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Art. 62.

(Efficacia dell'atto pubblico).

La pubblica fede consiste nella piena prova, fino a querela di falso, dalla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti alla sua presenza.

Art. 63.

(Conversione dell'atto pubblico in scrittura privata).

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte costituisce piena prova delle dichiarazioni delle parti e dei fatti seguiti, nei limiti indicati nell'articolo 64, se è stato sottoscritto dalle parti.

SEZIONE II. — Della scrittura privata.

Art. 64.

(Efficacia della scrittura privata).

La scrittura privata forma piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se la sottoscrizione è riconosciuta da colui contro il quale la scrittura è prodotta, ovvero se è legalmente considerata come riconosciuta.

Art. 65.

(Sottoscrizione autenticata).

Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autentiche dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta alla sua presenza.

Art. 66.

(Data certa della scrittura privata).

La scrittura privata si considera formata nei confronti dei terzi dal giorno in cui è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici ricevuti da pubblici ufficiali, o finalmente dal giorno in cui si verifica un altro fatto che valga a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

Tale disposizione non si applica alla scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non recettizie.

Per l'accertamento della data nelle quietanze, il giudice può, tenuto conto delle circostanze, ammettere qualsiasi mezzo di prova.

In materia di commercio la data di qualsiasi scrittura privata può essere provata rispetto ai terzi con ogni mezzo, salve le eccezioni previste dalla legge.

Art. 67.

(Telegramma).

Il telegramma ha l'efficacia della scrittura privata, se l'originale presentato all'ufficio di partenza è stato sottoscritto dal mittente.

La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.

Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.

Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione.

Art. 68.

(Conformità fra originale e riproduzione del telegramma).

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.

Se il mittente ha fatto collazionare il telegramma o lo ha fatto raccomandare secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi fra originale e riproduzione.

Art. 69.

(Corte e registri domestici).

Le carte e i registri domestici non fanno prova in favore di chi li ha scritti. Fanno prova contro di lui:

1°) in tutti i casi in cui enunciano espressamente un pagamento ricevuto;

2°) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di colui che essi indicano come creditore.

Art. 70.

(Annotazione in calce, a margine o a tergo di un documento).

L'annotazione fatta dal creditore in calce, a margine o a tergo di un documento, che sia rimasto in suo possesso, fa prova quantunque non sottoscritta da lui, quando tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore a tergo, a margine o in calce di una quietanza o di un esemplare del documento del debito che si trovi in possesso del debitore.

SEZIONE III. — *Delle riproduzioni meccaniche.*

Art. 71.

(Riproduzioni meccaniche).

Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche, e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la provenienza.

Salvo quanto è disposto nell'art. 78, la provenienza si ha per riconosciuta, se è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero se non è espressamente disconosciuta dalla parte comparsa.

SEZIONE IV. — *Delle tacche o taglie di contrassegno.*

Art. 72.

(Tacche o taglie di contrassegno).

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno a ricevere al minuto.

SEZIONE V. — *Delle copie degli atti.*

Art. 73.

(Copie di atti pubblici).

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse a ciò autorizzati.

Art. 74.

(Copie di scritture private originali depositate).

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Art. 75.

(Valore probatorio di copie in mancanza dell'atto originale o di copia depositata).

In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 73 fanno tuttavia piena prova, ma se queste, o anche la copia esi-

stante presso un pubblico depositario quando manchi l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, la loro efficacia probatoria è apprezzata liberamente dal giudice.

In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'art. 74 fanno ugualmente prova, ma se presentino cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, la loro efficacia probatoria è apprezzata liberamente dal giudice. E' sempre salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante.

Art. 76.

(Valore probatorio di altre copie).

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati negli articoli precedenti hanno l'efficacia di principio di prova per iscritto.

Art. 77.

(Valore probatorio di copie parziali).

Le copie parziali o riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne siano depositari e siano debitamente autorizzati, fanno piena prova soltanto per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

Art. 78.

(Copie fotografiche di scritture).

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero se è considerata come legalmente riconosciuta.

SEZIONE VI. — *Degli atti di ricognizione o di rinnovazione.*

Art. 79.

*(Efficacia probatoria degli atti di ricognizione
o di rinnovazione).*

L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, con la produzione di quest'ultimo, che vi fu errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

CAPO III.

Della prova testimoniale.

Art. 80.

(Ammissibilità della prova testimoniale).

Per far luogo all'ammissione della prova per testimoni dei contratti, l'autorità giudiziaria deve tener conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Art. 81.

(Oggetto vietato).

Non è ammessa la prova per testimoni fra le parti, nè in confronti dei terzi ai quali le parti o una di esse intendano opporli, se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto contrattuale di un documento, che si alleghino essere stati stipulati anteriormente, contemporaneamente o posteriormente.

Art. 82.

(Eccezioni all'art. 81).

Anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 81, la prova per testimoni è ammissibile:

1°) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto proveniente da colui contro il quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il patto allegato;

2°) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta del patto allegato;

3°) quando il contraente ha, senza sua colpa, perduto il documento, che gli forniva la prova del patto allegato.

Art. 83.

(Prova del pagamento e della remissione).

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.

CAPO IV.

Delle presunzioni.

Art. 84.

(Definizione).

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.

Art. 85.

(Presunzioni stabilite dalla legge).

La presunzione legale è quella che la legge attribuisce a certi atti o a certi fatti, come quando la legge dichiara nulli certi atti per la loro sola qualità, perchè li presume fatti in frode alle sue disposizioni, o dichiara che la esistenza di un diritto o la liberazione da un obbligo risulta da alcune circostanze determinate.

Art. 86.

(Prova contro le presunzioni legali).

La presunzione legale dispensa da qualsiasi prova colui a favore del quale è stabilita.

Non è ammessa alcuna prova contro la presunzione legale, quando sul fondamento di essa la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio, a meno che sia stata riservata la prova contraria.

Art. 87.

(Presunzioni semplici).

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale.

CAPO V.

Della confessione.

Art. 88.

(Confessione).

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti favorevoli all'altra parte.

Essa è giudiziale o stragiudiziale.

Art. 89.

(Capacità richiesta per la confessione).

La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, al quale i fatti confessati si riferiscono; se è resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui il rappresentato è vincolato dal rappresentante.

Art. 90.

(Revoca della confessione).

La confessione non può revocarsi se non provando che fu determinata da errore di fatto o da violenza.

Art. 91.

(Confessione giudiziale).

È giudiziale la confessione resa in giudizio.

Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purchè non verta su fatti relativi a diritti indisponibili.

La confessione è indivisibile, se contiene, rispetto al fatto dedotto dall'altra parte, ulteriori determinazioni che si riferiscono alla nascita del rapporto. Si possono scindere le dichiarazioni che si riferiscono a fatti che abbiano effetto modificativo o estintivo del rapporto medesimo.

Se trattasi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

Art. 92.

(Confessione stragiudiziale).

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta ad un terzo, è liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, qualora verta su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa a norma dell'art. 81.

CAPO VI.

Del giuramento.

Art. 93.

(Giuramento).

Il giuramento è di due specie:

1º) È decisorio quello che una parte deferisce alla altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

2º) È suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma tuttavia non sono totalmente sfornite di prova, ovvero che è deferito sul valore della cosa domandata, se non è possibile accertarlo altrimenti.

Art. 94.

(Capacità delle parti).

Il giuramento non è validamente deferito, riferito o accettato, se non ricorrono le condizioni indicate nell'art. 89.

Art. 95.

(Efficacia).

Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, nè a dimostrarne la falsità, salvo il diritto al risarcimento dei danni per effetto della sentenza penale di condanna.

In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice.

Art. 96.

(Oggetto vietato).

Il giuramento decisorio non può essere deferito per la decisione di causa relativa a diritti non disponibili dalle parti, nè sopra un fatto illecito, nè sopra un contratto per la validità del quale è richiesta la forma scritta, nè per negare un fatto che da un atto pubblico risulta avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso. Inoltre non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte alla quale si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui.

TITOLO TERZO

DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

Art. 97.

(Attività giurisdizionale).

Alla tutela giurisdizionale dei diritti l'autorità giudiziaria provvede su domanda di parte.

Il giudice può provvedere anche di ufficio nei casi determinati dalla legge.

Art. 98.

(Effetti del provvedimento definitivo del giudice).

Quando l'autorità giudiziaria ha dato un provvedimento definitivo, non può essere dato sul medesimo oggetto e fra le stesse parti, i loro eredi o aventi causa alcun altro provvedimento che sia in contrasto col precedente.

Art. 99.

(Cosa giudicata sostanziale).

Se il provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria ha per suo oggetto un accertamento, l'accertamento fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa.

L'accertamento fa stato anche rispetto ai terzi quando ciò sia necessario per la sua efficacia fra i legittimi contraddittori, salvo ai terzi i rimedi concessi dalla legge.

Art. 100.

(Effetti costitutivi delle sentenze).

Nei casi preveduti dalla legge i provvedimenti dell'autorità giudiziaria possono, altresì costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici con effetto fra le parti, i loro eredi e aventi causa.

TITOLO IV.

**DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE**

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 101.

(Responsabilità patrimoniale).

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 102.

(Concorso dei creditori e cause di prelazione).

I creditori hanno diritto di concorrere sui beni del debitore in condizione di eguaglianza, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Art. 103.

(Surrogazione dell'indennità alla cosa).

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria potrà,

su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che si sia fatta opposizione. Quando però si tratti di immobili su cui gravino iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati che decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento, senza opposizione.

Sono altresì vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù imposte dalla legge o di espropriazione forzata per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Art. 104.

(Diminuzione della garanzia).

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in difetto, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito.

Art. 105.

(Divieto del patto commissorio).

E' nullo il patto col quale si conviene che, in difetto del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. La nullità ha luogo anche se il patto sia posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.

Tuttavia può convenirsi che la proprietà della cosa passi al creditore purchè ne sia pagato il giusto prezzo da determinarsi secondo la disposizione dell'art. 487, secondo comma, del libro delle obbligazioni.

CAPO II.

Dei privilegi.

SEZIONE 1. — Disposizioni generali.

Art. 106.

(Fonte dei privilegi).

Il privilegio è accordato dalla legge in riguardo alla causa del credito. La legge tuttavia può subordinare

la costituzione del privilegio alla convenzione delle parti; può anche subordinarla a particolari forme di pubblicità.

Art. 107.

(Distinzione dei privilegi).

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore; il secondo colpisce determinati beni mobili o immobili.

Art. 108.

(Efficacia del privilegio).

Il privilegio generale non può essere esercitato in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo che si tratti di diritti i quali, a norma degli articoli 280, 281, 282 e 283, non possono essere fatti valere in pregiudizio della procedura esecutiva iniziata.

Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale può essere esercitato in pregiudizio dei diritti acquistati sulla cosa dai terzi successivamente al sorgere del privilegio, salve, per i beni mobili, le disposizioni relative al possesso di buona fede. Il privilegio non può essere esercitato in pregiudizio dei diritti già acquistati, se questi sono stati resi pubblici anteriormente al sorgere del privilegio o se, trattandosi di beni mobili non iscritti nei pubblici registri, i terzi ne hanno conseguito il possesso: salvo, sempre, che la legge non disponga diversamente.

Art. 109.

(Estensione del privilegio).

Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie occorrenti per il giudizio di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'ultima annata e per quella in corso alla data del pignoramento o, nel caso previsto dall'art. 502 del codice di procedura civile, dalla notificazione del precetto.

Gli interessi successivamente maturati sono privilegiati nei limiti della misura legale sino alla data della vendita.

Art. 110.

(Privilegi marittimi e aeronautici).

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate, e i privilegi sull'aeromobile e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

SEZIONE 11. — *Dei privilegi sui mobili.*

§ 1. — *Dei privilegi generali sui mobili.*

Art. 111.

(Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti, retribuzioni).

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine seguente, i crediti riguardanti:

- 1) le spese funebri necessarie, secondo gli usi;
- 2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
- 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e la sua famiglia negli ultimi sei mesi anteriori all'inizio dell'esecuzione;
- 4) le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro per gli ultimi sei mesi anteriori all'inizio dell'esecuzione e, per intero, le indennità dovute per effetto della cessazione di rapporto di lavoro;
- 5) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi anteriori all'inizio dell'esecuzione a favore delle persone alle quali essi siano dovuti a norma degli articoli 427 e seguenti del primo libro del codice civile.

Art. 112.

(Crediti per tributi diretti).

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto, eccettuato quello fondiario, iscritti nel ruolo dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione, e nel ruolo dell'anno precedente. Lo stesso privilegio hanno i crediti per le sovrimposte comunali e provinciali.

Qualora si tratti di ruoli suppletivi, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti delle imposte, tasse e contributi dei comuni e delle provincie, previsti dalla legge per la finanza locale, esclusi i contributi di cui all'art. 132.

Art. 113.

(Crediti per contributi di previdenza sociale).

Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi dovuti in conformità delle leggi sulla previdenza sociale.

Art. 114.

*(Crediti per contributi di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).*

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi, o per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due precedenti, in conformità della legge sull'assicurazione contro gl'infortuni degli operai sul lavoro e sulle malattie professionali.

§ 2. — *Dei privilegi sopra determinati mobili.*

Art. 115.

(Spese per atti conservativi o di espropriazione sui mobili).

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

Art. 116.

*(Crediti per prestazioni o spese di conservazione
e miglioramento di cose mobili).*

I crediti per prestazioni e spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purchè questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o spese.

Il privilegio sussiste anche in confronto dei terzi aventi diritti sulla cosa, quando chi ha fatto le prestazioni o spese provi di essere stato in buona fede.

Il creditore può ritenere la cosa su cui cade il privilegio finchè non è soddisfatto del suo credito.

Art. 117.

*(Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti
per la produzione agricola).*

I crediti per somministrazioni di sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti alla cui produzione hanno concorso.

Il privilegio si può esercitare finchè i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica a questo privilegio la disposizione del secondo comma dell'art. 113.

Art. 118.

(Crediti per tributi indiretti).

I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e

sugli altri beni indicati dalle leggi relative, e con gli effetti da esse stabilite.

Questo privilegio, per quanto riguarda la tassa di successione, non ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, hanno i crediti dei comuni per l'imposta di consumo, in conformità della legge speciale.

Art. 119.

(Crediti dello Stato per ricchezza mobile).

Lo Stato per i crediti d'imposta di ricchezza mobile dovuta per l'anno in corso e il precedente in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte o professione ha privilegio sopra i mobili che servono a tale esercizio, in conformità della legge speciale.

Art. 120.

(Crediti dell'albergatore).

I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose portate da costoro nell'albergo e nelle dipendenze, e che vi si trovano tuttora.

Il privilegio sussiste anche in confronto di terzi che hanno diritti sulle cose stesse, eccetto che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose furono portate nell'albergo.

Art. 121.

(Crediti per contratto di trasporto).

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto, comprese le spese d'imposta anticipata dal vettore, hanno privilegio sulle cose trasportate finchè queste rimangono presso il vettore, o anche dopo la consegna, se le cose si trovano ancora presso il consignatario e l'azione viene promossa entro tre giorni dalla consegna.

Si applica a questo privilegio la disposizione dell'articolo 116.

Art. 122.

(Crediti del mandatario).

I crediti del mandatario derivanti dal mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che egli detiene a causa del credito.

Si applica a questo privilegio la disposizione del secondo comma dell'art. 116.

Art. 123.

(Crediti per canoni enfiteutici).

I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'annata in corso e per la precedente hanno privilegio sui frutti dell'annata e su quelli raccolti anteriormente finchè essi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Art. 124.

(Crediti del locatore di immobili).

I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili hanno privilegio sui frutti dell'annata e su quelli raccolti anche anteriormente, nonchè sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.

Il privilegio sussiste per il credito dell'annata in corso, dell'antecedente e delle successive, se la locazione ha data certa, e, in caso diverso, per quello dell'annata in corso e della susseguente.

Lo stesso privilegio ha luogo per i crediti dipendenti da mancate riparazioni che siano a carico del conduttore, dai danni arrecati all'immobile locato, da mancata restituzione delle scorte e per ogni altro credito dipendente da inadempienza del contratto.

Il privilegio sui frutti sussiste finchè essi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze, ed è efficace anche nei confronti del subaffittuario.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste anche se esse appartengono al subaffittuario, per ciò che questi deve, ai sensi dell'art. 600 del libro delle obbligazioni.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo anche nei confronti dei terzi, finchè esse si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui furono introdotte.

Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato o a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza l'assenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purchè ne domandi il sequestro nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo nel termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dai terzi di buona fede dopo l'asportazione.

Art. 125.

(Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia).

Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia, e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dai relativi contratti, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e delle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

Il privilegio sui frutti sussiste finchè essi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano a questo privilegio le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 124.

Art. 126.

(Crediti degli Istituti esercenti il credito agrario).

Gli istituti esercenti il credito agrario hanno privilegio per i mutui accordati per la conduzione dell'azienda agraria e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti, sui frutti del fondo.

Eguale privilegio essi hanno per i mutui accordati per acquisto di bestiame, macchine e attrezzi agricoli sui mobili rispettivamente acquistati.

Inoltre, a garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonchè dei mutui accordati per opere di miglioramento del fondo, può essere costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore eccedente i crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi suddetti.

I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 127.

(Crediti dipendenti da reato).

Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sui mobili sequestrati lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale, secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale.

Art. 128.

(Sequestro della cosa soggetta a privilegio).

Qualora il creditore che ha privilegio su cosa mobile abbia fondati motivi per temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione a cui è subordinato il privilegio, può domandarne il sequestro nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo.

SEZIONE III. — *Dei privilegi sopra gli immobili.*

Art. 129.

(Crediti per atti conservati e di espropriazione sugli immobili).

I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

E' parimenti privilegiato l'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.

Art. 130.

(Crediti dello Stato per tributo fondiario e altri tributi diretti).

I crediti dello Stato per il tributo fondiario iscritto nel ruolo dell'anno in cui si procede ad esecuzione e dell'anno precedente, nonchè i crediti per le sovrimposte comunali e provinciali sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge. Questo privilegio prevale anche sulle ipoteche anteriormente iscritte.

Eguale privilegio, per lo stesso periodo di tempo, hanno i crediti dello Stato per ogni altro tributo diretto sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce, in conformità delle leggi speciali.

Se si tratta di ruoli suppletivi il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio.

Art. 131.

(Crediti dello Stato per tributi indiretti).

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per i diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce. Tale privilegio non è opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile anche dopo il trasferimento, quando si tratti di supplemento di tassa.

Lo stesso privilegio inoltre, per quanto riguarda la tassa di successione, non ha effetto a danno dei creditori ipotecari del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, e nemmeno a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Art. 132.

(Crediti dei comuni e delle provincie per contributi).

I crediti dei comuni e delle provincie per contributi previsti dalle leggi speciali sulla finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i contributi stessi si riferiscono.

Art. 133.

(Collocazione sussidiaria sugli immobili).

I crediti indicati nell'art. 112 nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza sui creditori chirografari.

SEZIONE IV. — Dell'ordine dei privilegi.

Art. 134.

(Preferenza assoluta delle spese di giustizia).

I crediti per spese di giustizia di cui agli articoli 115 e 129 sono preferiti ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. Tale preferenza si osserva anche nei confronti di quei privilegi che la legge dichiara genericamente preferiti ad ogni altro credito.

Art. 135.

(Ordine degli altri privilegi sui mobili).

Se concorrono altri crediti oltre quelli indicati nell'articolo precedente, aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione di esercita secondo l'ordine seguente:

1°) crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati nei due primi commi dell'art. 126;

2°) crediti per prestazioni o spese di conservazione e miglioramenti sui mobili, indicati nell'art. 116;

3°) crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché crediti per lavori di coltivazione e di raccolta, indicati nell'art. 117. Qualora tali crediti vengano in concorso fra loro, sono preferiti quelli di raccolta; seguono quelli di coltivazione e infine gli altri crediti indicati in detto articolo;

4°) crediti per tributi indiretti indicati nell'art. 118, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza: e i crediti per imposta di ricchezza mobile, indicati nell'art. 119;

5°) crediti dipendenti da reato sui mobili sequestrati, indicati nell'art. 127, nei casi e secondo l'ordine stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale;

6°) crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati nel terzo comma dell'art. 126;

7°) crediti dell'albergatore indicati nell'art. 120;

8°) crediti del vettore indicati nell'art. 121 e crediti del mandatario indicati nell'art. 122;

9°) crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni, retribuzioni, indennità ed alimenti, nell'ordine indicati nell'art. 111;

10°) crediti per tributi diretti dello Stato, indicati nell'art. 112, primo comma;

11°) crediti per tributi e contributi degli enti locali, indicati nell'art. 112, terzo comma; contributi di assicurazione e altri crediti accessori, indicati negli articoli 113 e 114;

12°) crediti per canoni enfiteutici indicati nell'articolo 123;

13°) crediti del locatore e crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e di colonia, indicati rispettivamente negli articoli 124 e 125. Concorrendo le due categorie di crediti, sono preferiti quelli del locatore.

Art. 136.

(Concorso di crediti per tributi diretti e indiretti sugli immobili).

Concorrendo sul prezzo dello stesso immobile crediti per tributi diretti indicati nell'art. 130 e crediti dello Stato per tributi indiretti indicati nell'art. 131, i primi sono preferiti agli ultimi e, insieme a questi, ai crediti per contributi indicati nell'art. 132.

Art. 137.

(Concorso di crediti per tributi sugli immobili con privilegi mobiliari).

Quando i crediti indicati nell'articolo precedente vengono in concorso con privilegi mobiliari, essi sono posposti a quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 135, ma sono preferiti a tutti gli altri. In ogni caso i crediti per tributo fondiario, in quanto l'esecuzione abbia luogo sui frutti, fitti e pigioni, ai sensi dell'art. 130, hanno la preferenza sopra ogni altro credito, salvo il disposto dell'art. 133.

Art. 138.

(Concorso di privilegi speciali e crediti pignoratizi o ipotecari).

Qualora con crediti assistiti da privilegi speciali concorrano crediti garantiti con pegno o ipoteca, e uno dei privilegi sia preferito rispetto al pegno o all'ipoteca, esso prevale anche su tutti gli altri privilegi indipendentemente dall'ordine stabilito dall'art. 135.

Art. 139.

(Concorso di crediti egualmente privilegiati).

I crediti egualmente privilegiati concorrono fra loro in proporzione del loro importo.

La stessa disposizione si osserva quando concorrono fra loro più privilegi ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

Art. 140.

(Grado di preferenza di privilegi non risultante dalla legge).

Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio, esso prende grado dopo ogni altro privilegio generale e speciale indicato nel presente codice.

CAPO III.

Del pegno.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 141.

(Funzione e oggetto del pegno).

Il pegno è costituito a garanzia di un'obbligazione, e può essere dato anche da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti.

Art. 142.

(Rinvio alle leggi speciali).

Le disposizioni del presente capo non derogano alle norme particolari in materia di commercio, nè alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, nè a quelle concernenti gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni.

SEZIONE II. — Del pegno delle cose.

Art. 143.

(Modo di costituzione).

Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del titolo che ne conferisce l'esclusiva disponibilità.

La cosa può essere anche consegnata ad un terzo designato dalle parti o essere posta in custodia di entrambi in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

Le disposizioni che regolano gli effetti del possesso dei beni mobili o dei titoli al portatore si applicano alla costituzione del pegno.

Art. 144.

(Prelazione del creditore pignoratizio).

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.

La prelazione non può essere fatta valere se la cosa data in pegno non sia rimasta in potere del creditore o del terzo designato dalle parti.

Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da atto scritto avente data certa, che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.

Art. 145.

(Prelazione per il credito degli interessi).

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'ultimo anno e per quelli dell'anno in corso alla data del pignoramento.

Art. 146.

(Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio)

Il creditore, che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, purchè questa spetti al costituente.

Art. 147.

(Conservazione della cosa e spese relative).

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde secondo le regole generali della perdita e del deterioramento di essa.

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

Art. 148.

(Pegno di cosa fruttifera).

Se è data in pegno una cosa fruttifera si presume che il creditore abbia la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli, salvo convenzione contraria, prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Art. 149.

(Divieto di uso e disposizione della cosa).

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, disporre o usare della cosa.

In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato dall'uso della cosa prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Art. 150.

(Sequestro della cosa).

Se il creditore abusa della cosa data in pegno il costituente può domandarne il sequestro.

Art. 151.

(Restituzione della cosa).

Colui che ha costituito il pegno non può pretenderne la restituzione se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e rimborsate le spese relative al debito ed al pegno.

Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore a garanzia del secondo credito ha soltanto il diritto di ritenzione.

Art. 152.

(Vendita anticipata).

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo che vi sia motivo di temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.

Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora se ne presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone circa le condizioni della vendita ed il deposito del prezzo.

Art. 153.

(Vendita della cosa).

Il creditore, per il conseguimento di quanto gli è dovuto, deve far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite nell'articolo seguente.

Art. 154.

(Forme della vendita).

Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, può intimare al debitore il pagamento del debito e degli accessori, con avvertimento che in mancanza si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che ha costituito il pegno.

Se entro quindici giorni dalla intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa ai pubblici incanti, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di pubblico ufficiale autorizzato a tali specie di atti.

Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella fra le cose date in pegno il cui valore sia sufficiente al pagamento del debito.

Per la vendita del pegno le parti possono stabilire forme diverse, e possono anche convenire che essa sia fatta a favore del creditore, purchè a giusto prezzo.

Art. 155.

(Assegnazione della cosa in pagamento).

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga attribuita in pagamento fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi con perizia.

Art. 156.

(Indivisibilità del pegno).

Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchè questo non sia integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno sia divisibile.

SEZIONE III. — Del pegno di crediti e di altri diritti.

Art. 157.

(Condizioni della prelazione).

Nel pegno dei crediti, la prelazione non ha luogo se non quando il pegno risulta da atto scritto e la sua costituzione è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

Art. 158.

(Consegna del documento).

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, questo deve essere dal costituente consegnato al creditore.

Art. 159.

(Riscossione degli interessi e di prestazioni periodiche).

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche che vengono a scadere durante il pegno, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese ed agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

Art. 160.

(Riscossione del credito dato in pegno).

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno, e, se questo ha per oggetto danaro od altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Ma se il credito garantito è scaduto, il creditore può fare vendere le cose ricevute in soddisfacimento del credito dato in pegno o chiederne l'attribuzione secondo le disposizioni degli articoli 154 e 155, ovvero, se si tratta di somma di danaro, può ritenere quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni, restituendo il residuo al costituente.

Art. 161.

(Assegnazione o vendita del credito dato in pegno).

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 154.

Art. 162.

(Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno).

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio tanto le eccezioni relative al credito garantito quanto quelle che gli spetterebbero contro il proprio creditore, nei limiti in cui queste possono essere opposte dal debitore ceduto al cessionario.

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione anteriormente verificatasi.

Art. 163.

(Pegno di diritti diversi dai crediti).

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto dell'art. 144, terzo comma.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 164.

(Norme applicabili al pegno di crediti).

Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente

CAPO IV.

Delle ipoteche.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 165.

(Costituzione ed effetti dell'ipoteca).

L'ipoteca importa il diritto del creditore di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito presso qualunque terzo acquirente e il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione in pubblici registri.

Art. 166.

(Caratteri dell'ipoteca).

L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Art. 167.

(Oggetto dell'ipoteca).

Sono capaci d'ipoteca :

1° i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;

2° l'usufrutto dei beni stessi;

3° il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al Debito Pubblico, come pure le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli secondo le leggi che li concernono.

Art. 168.

(Miglioramenti ed accessioni - Sopraelevazioni).

L'ipoteca si estende ai miglioramenti ed anche alle costruzioni ed altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'ipoteca non si estende alle sopraelevazioni di costruzioni quando costituiscono unità immobiliari distinte.

Art. 169.

(Diritti costituiti sulla cosa ipotecata).

Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. Lo stesso vale per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

Tali diritti si estinguono con l'aggiudicazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul prezzo di aggiudicazione, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

Per coloro che hanno acquistato la proprietà superficiaria o il diritto d'enfiteusi sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.

Le cessioni e le liberazioni di diritti non scaduti inferiori al triennio non sono opponibili ai creditori ipotecari, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e in ogni caso non oltre il termine di un anno dal giorno del pignoramento.

Se la cessione o liberazione è stata trascritta, essa non è opponibile ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non nei limiti stabiliti dal comma precedente.

Art. 170.

(Pericolo di danno delle cose ipotecate).

Qualora dal debitore o da un terzo si compiano atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento delle cose ipotecate, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che sia ordinata la cessazione di tali atti o che siano disposte le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

Art. 171.

(Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà).

L'ipoteca costituita sull'usufrutto si estingue col cessare di questo, salvo che la cessazione si verifichi per rinuncia o per abuso da parte dell'usufruttuario, ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte dell'usufruttuario. In questi casi l'efficacia dell'ipoteca perdura sino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.

Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perduri l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.

Art. 172.

(Ipotecche sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta).

Nel caso di affrancazione le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà.

Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto sia dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve essere determinato giudizialmente, anche in contraddittorio dei creditori ipotecari. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.

Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta.

Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.

Art. 173.

(Ipotecche sul diritto di superficie).

Le ipoteche aventi per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il superficiario ha diritto ad un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo.

Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie se questa costituisce una unità immobiliare distinta.

Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro continuano a gravarlo separatamente.

Art. 174.

(Distinzione delle ipoteche).

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

SEZIONE II. — Dell'ipoteca legale.

Art. 175.

(Persone cui compete l'ipoteca legale).

Hanno ipoteca legale:

1°) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione;

2° i coeredi, i soci ed altri dividendi per il pagamento dei congrui sopra gli immobili assegnati ai dividendi a cui incombe tale obbligo;

3° la moglie sui beni del marito per la dote, non ostante qualunque patto in contrario.

Questa ipoteca, se non è stata limitata a beni determinati nel contratto di matrimonio, è iscritta su tutti i beni che il marito ha al tempo in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa avvenga posteriormente.

Se i beni dotali provengano da successione o donazione, l'ipoteca compete dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui si è perfezionata la donazione, sui beni appartenenti in quel giorno al marito;

4° Lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

SEZIONE III. — Dell'ipoteca giudiziale.

Art. 176.

(Provvedimenti da cui si origina l'ipoteca giudiziale).

Ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziari ai quali la legge attribuisce tale effetto.

Art. 177.

(*Sentenze arbitrali*).

Può iscriversi ipoteca in base alle sentenze degli arbitri quando siano state rese esecutive.

Art. 178.

(*Sentenze straniere*).

Può parimenti iscriversi ipoteca in base alle sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie straniere dopo che ne è stata ordinata l'esecuzione dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

SEZIONE IV. — *Dell'ipoteca volontaria.*

Art. 179.

(*Concessione d'ipoteca*).

L'ipoteca può concedersi, anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità.

Non può farsi per testamento.

Art. 180.

(*Ipoteca su beni altrui*).

Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa sia acquistata dal concedente ovvero quando il proprietario abbia ratificato la concessione.

Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario abbia ratificato la concessione.

Art. 181.

(*Ipoteca su beni futuri*).

L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa sia venuta ad esistenza.

Art. 182.

(*Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile*).

L'iscrizione d'ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo.

Art. 183.

(Ipoteca su beni indivisi).

L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che gli verranno assegnati nella divisione.

Se nella divisione ad un partecipante siano assegnati beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore di quello in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purchè l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.

Tale trasporto però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, nè l'ipoteca legale spettante ai condividenti per conguagli.

I creditori ipotecari e gli aventi causa di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli, o, se sia stata attribuita una somma in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

I debitori di tali somme sono peraltro liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni dalla notificazione della divisione ai creditori ipotecari o agli aventi causa, senza che da costoro sia stata fatta opposizione.

Art. 184.

(Specificazione dell'immobile ipotecato).

Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini.

SEZIONE V. — *Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche.*

§ 1. *Della iscrizione.*

Art. 185.

(Luogo dell'iscrizione).

L'ipoteca si iscrive nell'ufficio delle ipoteche del luogo in cui si trovano gli immobili ipotecati.

Art. 186.

(Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale).

L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

Art. 187.

(Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente).

Se l'eredità sia accettata con beneficio d'inventario o si tratti di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore.

Art. 188.

(Iscrizione sui beni di un defunto).

L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può essere fatta con la semplice indicazione della sua persona, osservate pel resto le regole ordinarie. Se però risulti trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve essere eseguita contro di questi.

Art. 189.

(Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore).

Possono garantirsi mediante ipoteca obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore.

Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale portatore e si trasmette ai successivi portatori; questi non sono tenuti ad effettuare l'annotazione prevista dall'art. 201.

Per i titoli al portatore l'ipoteca è iscritta al nome di un rappresentante degli obbligazionisti, che deve essere designato nell'atto di emissione; in tale atto saranno determinati i poteri del medesimo e le modalità per l'eventuale sua sostituzione.

Art. 190.

(Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie).

L'ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote.

Se l'ipoteca non sia stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni espresse nell'art. 184.

L'iscrizione dell'ipoteca legale spettante alla moglie può in ogni caso essere richiesta anche da chi ha costituito la dote.

Art. 191.

(Responsabilità per mancata iscrizione dell'ipoteca legale della moglie).

Le persone obbligate a prendere l'iscrizione dell'ipoteca legale secondo l'articolo precedente, se non adempiono a tale obbligo nel termine stabilito, rispondono dei danni ed incorrono in una pena pecuniaria estensibile sino a lire tremila.

Il pubblico ministero veglierà all'esecuzione delle suindicate disposizioni e potrà anche richiedere l'iscrizione dell'ipoteca.

Art. 192.

(Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante).

Il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio, e sotto pena dei danni, l'ipoteca legale spettante all'alienante o al condividente in virtù dei numeri 1 e 2 dell'art. 175, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti ovvero che vi è stata rinuncia dell'alienante o del condividente all'ipoteca.

Art. 193.

(Iscrizione in base a scrittura privata).

Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa trovasi depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

Qualora sia presentato l'originale, esso rimane depositato nell'ufficio delle ipoteche.

Art. 194.

(Iscrizione in base ad atto pubblico o sentenza).

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, deve presentarsi copia del titolo.

Se non sia stata ancora pagata la tassa di registro, non è necessario presentare la copia del titolo, ma le

note per l'iscrizione devono essere certificate dal pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o che l'ha dichiarata esecutiva, e si osservano le disposizioni del secondo comma dell'art. 27.

Art. 195.

(Atti formati all'estero).

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere debitamente legalizzati.

Art. 196.

(Somma per cui è presa iscrizione).

Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è presa l'iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.

Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.

Art. 197.

(Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca).

Per eseguire l'iscrizione devono presentarsi all'ufficio delle ipoteche il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. Uno degli originali può essere steso in calce del titolo.

La nota deve enunciare:

1° il cognome e il nome, con d'indicazione del padre, nonchè il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore.

Trattandosi di obbligazioni all'ordine o al portatore devono osservarsi le norme dell'art. 189. Per le obbligazioni al portatore si deve inoltre enunciare nella nota il numero e il valore di esse e le serie corrispondenti, e presentare copia dell'atto di emissione e del piano relativo;

2° il domicilio da eleggersi dal creditore nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio delle ipoteche;

3° l'indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4° l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;

5° gli interessi e le annualità che il credito produce;

6° il tempo delle esigibilità;

7° la natura e la situazione dei beni gravati con le indicazioni prescritte dall'art. 184.

Art. 198.

(Certificato dell'effettuata iscrizione).

Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando in calce del medesimo la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.

I titoli consegnati saranno custoditi secondo quanto è disposto all'art. 22.

Art. 199.

(Omissioni o inesattezze nei titoli o nelle note).

L'omissione o l'inesattezza di alcune delle volute indicazioni nel titolo in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulle persone del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del fondo gravato, quando ne è necessaria l'indicazione, o sull'identità dei singoli beni gravati.

Nel caso di altre omissioni o inesattezze, può ordinarsi la rettificazione ad istanza e a spese della parte interessata.

Art. 200.

(Variazione del domicilio eletto).

E' facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo crede od avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa giurisdizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce dell'iscrizione.

La dichiarazione del creditore circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e rimanere in deposito nell'ufficio del conservatore.

Art. 201.

(Annotazione di cessioni, surrogazione e altri atti dispoſitivi del credito ipotecario).

La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonchè per sequestro, pignoramento o assegnazione del debito ipotecario, devono annotarsi in margine dell'iscrizione dell'ipoteca.

Tra più persone che hanno così acquistato il diritto all'ipoteca è preferita quella che prima ha eseguito la annotazione.

Per l'annotazione deve consegnarsi al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 193 e 195.

Dopo l'annotazione l'iscrizione non può essere cancellata senza il consenso dei titolari dei diritti in essa indicati, e le intimazioni o notificazioni che occorranzo in dipendenza dell'iscrizione devono essere fatti ai medesimi nel domicilio da loro eletto.

Art. 202.

(Azioni derivanti dall'iscrizione e notificazioni relative alle iscrizioni).

Le azioni, alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori, sono promosse avanti l'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi ad essi in persona propria o all'ultimo loro domicilio eletto.

Lo stesso ha luogo per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non siasi fatta l'elezione di domicilio, o sia morta la persona o cessato l'ufficio presso cui il domicilio erasi eletto, le citazioni e notificazioni suddette possono farsi all'ufficio delle ipoteche presso cui l'iscrizione fu presa.

Ma trattandosi di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

Art. 203.

(Notificazioni per iscrizione a garanzia di obbligazioni all'ordine e al portatore).

Se l'iscrizione è presa per obbligazione risultante da titolo all'ordine, le citazioni o notificazioni di cui all'articolo precedente devono essere fatte nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli articoli 189 e 197, salvo che dai registri ipotecari risulti l'annotazione a favore di un portatore successivo.

Trattandosi di obbligazioni al portatore, le citazioni e notificazioni devono essere dirette al rappresentante degli obbligazionisti nel cui nome è presa l'iscrizione, a norma degli articoli anzidetti. Le citazioni e notificazioni devono essere pubblicate due volte per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria e affisse nella sala della Borsa e del Consiglio provinciale delle corporazioni del luogo dove ha sede la società o l'ente che ha emesso le obbligazioni.

Se manca il rappresentante per qualsiasi causa, le citazioni e notificazioni sono dirette contro un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore dovrà pubblicarsi con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 204.

(Spese di iscrizione).

Le spese dell'iscrizione sono a carico del debitore, se non vi è patto in contrario, ma devono anticiparsi dal richiedente.

§ 2. Della rinnovazione.

Art. 205.

(Durata dell'ipoteca).

L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima della scadenza di detto termine.

Art. 206.

(Nuova iscrizione dell'ipoteca).

Nonostante il decorso del termine indicato nell'articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.

La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato.

Art. 207.

(Durata dell'ipoteca legale della moglie).

L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.

Art. 208.

(Formalità per la rinnovazione).

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, contenente la dichiarazione che s'intende rinnovare l'originaria iscrizione.

In luogo del titolo può presentarsi la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni contenute nell'art. 198.

Art. 209.

(Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa).

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o ad aventi causa dal debitore, la rinnovazione deve anche essere diretta contro questi ultimi, con le indicazioni stabilite nell'art. 197, in quanto risultino dai registri medesimi.

SEZIONE VI. — Dell'ordine fra le ipoteche.

Art. 210.

(Grado dell'ipoteca).

L'ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorchè si tratti di un credito condizionale. La stessa norma si applica se si tratti di crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.

Art. 211.

(Richieste contemporanee d'iscrizione).

Il numero d'ordine delle iscrizioni ne determina il grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le medesime sono iscritte sotto lo stesso numero facendosene menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

Art. 212.

(Ipoteche iscritte nello stesso grado).

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono fra loro in proporzione del rispettivo importo.

Art. 213.

(Estensione degli effetti dell'iscrizione).

L'iscrizione del credito serve per far collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per la collocazione nel giudizio di graduazione. Per spese giudiziali maggiori le parti possono con patto espresso estendere l'ipoteca del credito, purchè sia presa la corrispondente iscrizione.

L'iscrizione di un capitale che produce interessi serve inoltre per far collocare allo stesso grado gli interessi dovuti purchè ne sia enunciata la misura nel-

l'iscrizione, qualunque sia la specie dell'ipoteca. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'estensione ad un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati dovuti hanno effetto dalla loro data.

L'iscrizione del capitale serve altresì a far collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso al tempo del pignoramento, ma soltanto nella misura legale e sino alla data dell'aggiudicazione.

Art. 214.

(Surrogazione del creditore incapiente).

Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più mobili, qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, s'intende surrogato nell'ipoteca appartenente a costui per l'effetto di esercitare l'azione ipotecaria su tali altri beni con preferenza sui creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa del privilegio stabilito dall'art. 131.

Art. 215.

(Limiti della surrogazione).

La surrogazione non può esercitarsi sui beni dati in ipoteca da un terzo, nè sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione sia stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.

Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso ad essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.

Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione a margine dell'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulti l'incapienza.

SEZIONE VII. — *Degli effetti dell'ipoteca
rispetto al terzo acquirente.*

Art. 216.

(Facoltà del terzo acquirente).

Il terzo acquirente dei beni ipotecari, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisca pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, valendosi della procedura indicata nella sezione XII di questo titolo. In difetto, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

Art. 217.

(Eccezioni opponibili dal terzo acquirente).

Se la domanda diretta ad ottenere condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte nel giudizio, è ammesso ad opporre al creditore procedente tutte le eccezioni che non siano state opposte dal creditore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna.

Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la purgazione.

Art. 218.

(Capacità per fare il rilascio).

Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare.

Art. 219.

(Termine ed esecuzione del rilascio).

Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per la espropriazione, la quale ne spedisce certificato. La dichiarazione deve essere fatta nel termine indicato dall'art. 501 del codice di procedura civile.

Il certificato deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.

Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue la procedura di espropriazione.

Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile sino alla consegna all'amministratore.

Art. 220.

(Ipotecche ed altri diritti reali a carico ed a favore del terzo).

Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.

Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto, contro di lui eseguita, così come gli spettavano.

Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato ed a carico di altro fondo del terzo. Esse saranno comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.

Art. 221.

(Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione).

Finchè non sia seguita l'aggiudicazione, il terzo può riprendere l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti ed i loro accessori, oltre le spese.

Se sia seguita l'aggiudicazione e vi sia un residuo del prezzo, dopo pagati i creditori iscritti, questo spetta al terzo acquirente.

Il rilascio non ha effetto se il procedimento di esecuzione si estingue per rinuncia o per inattività delle parti.

Art. 222.

(Danni causati dal terzo e miglioramenti).

Il terzo è tenuto a risarcire i danni derivati all'immobile da sua colpa grave in pregiudizio dei creditori iscritti e non può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti.

Egli ha però il diritto di far separare dal prezzo di aggiudicazione la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo sino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo del rilascio o dell'aggiudicazione.

Se il prezzo dell'aggiudicazione non copra il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti ed insieme quello dei miglioramenti, esso deve venir diviso in due parti proporzionali ai detti valori.

Art. 223.

(Frutti dovuti dal terzo).

I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo dal giorno in cui fu eseguito il pignoramento.

Nel caso di purgazione i frutti sono parimenti dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza, dal giorno della notificazione fatta in conformità dell'art. 250.

Art. 224.

(Diritti del terzo nei confronti del debitore).

Il terzo che ha pagato i creditori iscritti, rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione, ha ragione d'indennità verso il suo autore, anche se trattasi di acquisto a titolo gratuito.

Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; ove questi siano stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro che hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità dell'art. 201.

Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surroga stabilito dall'art. 214 a favore dei creditori che abbiano un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.

Art. 225.

(Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto).

Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore in dipendenza del suo acquisto di una somma attualmente esigibile, la quale basti al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti contro i precedenti proprietari, ciascuno di essi può obbligarlo al pagamento.

Se il debito del terzo non sia attualmente esigibile, o sia minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi possono egualmente, purchè di comune accordo, richiedere che venga loro pagato sino alla rispettiva concorrenza ciò che egli deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell'uno e nell'altro caso non si può evitare il pagamento coll'offrire il rilascio dell'immobile, ma eseguito il pagamento, l'immobile s'intende liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella spettante al venditore, e il terzo ha diritto di ottenere la cancellazione delle relative iscrizioni.

SEZIONE VIII. — *Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore.*

Art. 226.

(Beneficio di escussione a favore del terzo datore).

Colui che ha costituito un'ipoteca a garanzia di un debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore se tale beneficio non è

Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo immobile, quando questo sia formato da distinte unità immobiliari o abbia altrimenti parti distinte o tali che possano comodamente distinguersi.

Art. 232.

(Esclusione della riduzione).

Non è ammessa la domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni nè riguardo alla somma, se l'una o l'altra sia stata determinata per convenzione o per sentenza.

Tuttavia qualora siano stati eseguiti pagamenti parziali in maniera da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale dell'iscrizione per quanto riguarda la somma.

Art. 233.

(Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale).

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 175, e le ipoteche giudiziali devono ridursi sopra domanda degli interessati, se i beni compresi nella iscrizione hanno un valore eccedente la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che è dal giudice dichiarata dovuta.

Art. 234.

(Valore eccedente dei beni).

Il valore dei beni si reputa eccedente se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente superi di un terzo l'importare dei crediti iscritti accresciuti degli accessori a norma dell'art. 213.

Art. 235.

(Limiti della riduzione).

La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.

Art. 236.

(Spese della riduzione).

Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, salvo che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di costui.

Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese di giudizio sono a carico del soccombente, salvo che vengano compensate secondo le circostanze.

SEZIONE X. — *Dell'estinzione delle ipoteche.*

Art. 237.

(*Cause di estinzione*).

L'ipoteca si estingue:

- 1° con la cancellazione dell'iscrizione;
- 2° con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato all'art. 205;
- 3° con l'estinguersi della obbligazione;
- 4° col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito all'art. 103;
- 5° con la rinuncia del creditore;
- 6° con lo spirare del termine a cui l'ipoteca fu limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
- 7° con la pronuncia del provvedimento che trasferisce all'aggiudicatario il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

Art. 238.

(*Rinuncia all'ipoteca*).

La rinuncia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto a pena di nullità.

Fino a che non sia operata la cancellazione dell'ipoteca, la rinuncia non ha effetto di fronte ai terzi che hanno anteriormente acquistato e annotato il diritto all'ipoteca.

Art. 239.

(*Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi*).

Riguardo ai beni acquistati dai terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salvo le cause di sospensione e d'interruzione indicate nel titolo della prescrizione.

Art. 240.

(*Rinascita dell'ipoteca*).

Salvo diverse disposizioni di legge, quando la causa estintiva dell'obbligazione sia dichiarata nulla o altrimenti non sussista o sia dichiarata nulla la rinuncia fatta dal creditore all'ipoteca, se l'iscrizione non è stata conservata, può procedersi a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

SEZIONE XI. — *Della cancellazione dell'iscrizione.*

Art. 241.

(Formalità per la cancellazione).

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito alla presentazione dell'atto portante il consenso del creditore.

Per quest'atto devono osservarsi le disposizioni degli articoli 179, 193 e 195.

Art. 242.

(Capacità per consentire la cancellazione).

Chi non ha la capacità per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

Il rappresentante legale dell'incapace ed ogni altro amministratore, ancorchè autorizzato ad esigere e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, se il credito corrispondente non viene soddisfatto.

Art. 243.

(Cancellazione ordinata con giudicato).

La cancellazione deve anche essere eseguita dal conservatore quando viene ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emanato da autorità a ciò competenti.

Art. 244.

(Cancellazione sotto condizione).

Se fu convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego od altra, la cancellazione non può essere eseguita, se non si fa constare al conservatore che le condizioni si sono adempiute.

Art. 245.

(Formalità per la cancellazione).

Nel caso di cancellazione totale o parziale, quegli che la richiede deve rimettere all'ufficio del conservatore l'atto che vi fa luogo.

La cancellazione di un'iscrizione o la rettificazione di essa deve essere eseguita in margine dell'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo con cui è stata consentita od ordinata, e della data in cui si esegue e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

Art. 246.

(Cancellazione d'ipoteca a garanzia di titolo all'ordine).

Trattandosi d'ipoteca a garanzia di obbligazione risultante da titolo all'ordine, l'atto col quale è consentita la cancellazione deve essere annotato sul titolo. Questo deve essere all'uopo presentato al conservatore con l'atto di consenso e indi restituito.

Il possessore del titolo che ha consentito la cancellazione dell'ipoteca ed i successivi giratari non possono agire in regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione dell'ipoteca, salvo il regresso nei rapporti tra il possessore medesimo e i giratari successivi.

Art. 247.

(Rifiuto di cancellazione).

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero. Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte di appello e alla corte di cassazione, osservate le anzidette forme di procedimento.

Il tribunale può ordinare che siano chiamate le persone che si presumono interessate. In questo caso o quando la domanda di cancellazione è proposta direttamente in contraddittorio degli interessati, si osservano le norme ordinarie del procedimento contenzioso.

SEZIONE XII. — Del modo di liberare i beni dalle ipoteche.

Art. 248.

(Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche).

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha la facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Art. 249.

(Liberazione dopo il pignoramento).

Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purchè nel termine di giorni quaranta proceda in conformità dell'art. 250.

Art. 250.

(Notificazione ai creditori iscritti).

L'acquirente deve far notificare per mezzo di ufficiale giudiziario ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario:

1° l'indicazione del titolo e la data del medesimo;
2° la qualità e situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, come risultano dallo stesso titolo;

3° il prezzo stipulato o il valore che dichiarerà, se si tratta di fondi avuti a titolo lucrativo o il cui prezzo non fu determinato.

In ogni caso il prezzo o valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione.

Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune ove siede il tribunale competente per l'espropriazione, o offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Art. 251.

(Diritti dei creditori di far vendere i beni).

Entro il termine di giorni quaranta dalla detta notificazione, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile, purchè adempia alle seguenti condizioni:

1° che la richiesta sia notificata al nuovo proprietario nel domicilio da lui eletto come sopra ed al proprietario precedente;

2° che contenga l'obbligazione del richiedente di anticipare le spese per gli incanti, senza diritto a rimborso qualora non si ottenga un prezzo maggiore almeno del decimo di quello offerto dall'acquirente, tenuto conto anche delle spese;

3° che l'originale e le copie di tale richiesta siano sottoscritti dal richiedente o dal suo procuratore munito di mandato speciale.

L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

Art. 252.

(Divieto di proroga dei termini).

I termini fissati negli articoli 249 e 251 non possono essere prorogati.

Art. 253.

(Definitiva assegnazione dell'immobile al terzo)

Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo voluti dall'art. 251, ovvero non venga presentata un'offerta maggiore, il valore dell'immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo posto dal terzo a disposizione dei creditori a norma dell'art. 250, n. 3.

La liberazione dell'immobile dalle ipoteche segue dopo che il prezzo sia stato depositato e siasi provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.

Art. 254.

(Effetti del mancato deposito del prezzo).

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'art. 792 del codice di procedura civile, la richiesta liberazione dell'immobile dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità per i danni verso i creditori iscritti.

Art. 255.

(Aggiudicazione al terzo acquirente).

Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, questi non è tenuto a far trascrivere il decreto di aggiudicazione. Il decreto deve essere però annotato in margine della trascrizione dell'atto di acquisto.

Art. 256.

(Desistenza del creditore che ha chiesto l'espropriazione).

La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione, eccetto che alla desistenza espressamente annuiscano tutti gli altri creditori iscritti.

Art. 257.

(Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto contro il venditore).

Il terzo acquirente al quale l'immobile è stato aggiudicato ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel suo contratto.

Art. 258.

(Diritto del creditore di non chiedere l'espropriazione per beni non ipotecati per il suo credito).

Nel caso in cui il titolo d'acquisto del nuovo proprietario comprenda mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, o non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella stessa o in

diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve essere dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, ragguagliato sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore che richiede l'espropriazione non può in verun caso essere costretto ad estendere la sua domanda nè ai mobili, nè ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del nuovo proprietario contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire per la separazione degli oggetti compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.

Art. 259.

(Divieto di rinuncia ad un'ipoteca a danno di altro creditore).

Il creditore, avente ipoteca su vari immobili, dopo che gli sia stata fatta la notificazione accennata nell'articolo 250, se si tratta del procedimento di liberazione dalle ipoteche, e dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunciare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili, nè astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, quando con ciò venga favorito un creditore a detrimento di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinuncia o si astiene, è responsabile dei danni, salvo che vi siano giusti motivi.

Lo stesso vale per il caso che la rinuncia o l'astensione favorisca un terzo possessore a detrimento di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che ha un titolo anteriormente trascritto.

SEZIONE XIII. — *Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori.*

Art. 260.

(Obblighi del conservatore).

Il conservatore delle ipoteche deve a chiunque ne faccia richiesta dare copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.

Deve altresì permettere l'ispezione dei suoi registri nelle ore fissate dai regolamenti; ma non è consentito ad alcuno di prendere copia delle trascrizioni, iscrizioni, od annotazioni.

Il conservatore deve parimenti dare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale, o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori della giurisdizione del tribunale da cui egli dipende

Art. 261.

(Divieto di rifiutare gli atti richiesti).

Il conservatore non può in verun caso, e neppure sotto pretesto di irregolarità nella nota ricusare o retardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le trascrizioni, iscrizioni od annotazioni richieste, nonchè di spedire le copie o i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far stendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistiti da due testimoni.

Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli se non sono in carattere intelligibile, e non può riceverli quando non hanno i requisiti voluti dagli articoli 15, 18, primo comma, 179, 193 e 195.

Art. 262.

(Responsabilità del conservatore).

Il conservatore è responsabile per i danni risultanti:

1° dall'omissione nei suoi registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;

2° dall'omissione nei suoi certificati di una o più trascrizioni, iscrizioni od annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvochè l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non possano venire a lui imputate;

3° dalle cancellazioni indebitamente operate.

Art. 263.

(Diversità tra registri, copie e certificati).

Nel caso di qualunque diversità fra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore delle ipoteche, si deve stare ai risultati dei registri, ferma la responsabilità del conservatore per ogni danno che sia derivato dalle inesattezze delle dette copie o dei detti certificati.

Art. 264.

(Orario per le domande di trascrizione e iscrizione).

Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorchè nelle ore determinate dal regolamento nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.

Art. 265.

(Registro generale).

Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale, ossia d'ordine, in cui giornalmente deve annotare al momento della consegna ogni titolo che gli è rimesso per la trascrizione, iscrizione o annotazione.

Questo registro diviso in altrettante caselle deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore, e quella per cui la richiesta viene fatta, i titoli presentati con le note, l'oggetto, vale a dire se per trascrizione, iscrizione o annotazione, e le persone riguardo alle quali devono farsi.

Appena seguita la consegna di un titolo o atto o di una nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa: la ricevuta contiene l'indicazione del numero d'ordine.

Art. 266.

(Altri registri da tenersi dal conservatore).

Oltre al registro generale, devono tenersi dal conservatore registri particolari:

- 1° per le trascrizioni;
- 2° per le iscrizioni soggette a rinnovazione;
- 3° per le iscrizioni non soggette a rinnovazione;
- 4° per le annotazioni;

e gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.

Art. 267.

(Tenuta dei registri - Modo di tenerli).

Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni devono essere vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui giurisdizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

Questi registri devono essere scritti di seguito senza lasciare spazi in bianco, nè interlinee e senza aggiunte: le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.

Tale registri devono essere alla fine di ciascun giorno chiusi e firmati dal conservatore.

In essi si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.

Art. 268.

(Divieto di rimozione dei registri).

I registri sopra accennati non possono mai essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorchè per ordine di una corte di appello, quando ne sia riconosciuta la necessità e mediante le cautele che verranno determinate dalla stessa corte.

Art. 269.

(Sanzioni contro il conservatore).

Il conservatore è tenuto a conformarsi nell'esercizio delle sue incombenze a tutte le disposizioni di questo titolo, ed alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e in caso di inosservanza è soggetto ad una pena pecuniaria fino a lire diecimila.

TITOLO V.

**DEI MEZZI DI CONSERVAZIONE
DELLA GARANZIA PATRIMONIALE**

CAPO I.

Dell'azione surrogatoria.

Art. 270.

(Condizioni modalità ed effetti della surrogatoria).

Il creditore, per assicurare il soddisfacimento e la conservazione delle proprie ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano al proprio debitore verso i terzi e che questi trascuri di esercitare, purchè abbiano contenuto patrimoniale, e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizioni di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il creditore, se agisce giudizialmente, deve citare anche il debitore surrogato.

CAPO II.

Dell'azione revocatoria.

Art. 271.

(Condizioni per la revocazione).

I creditori, anche se condizionali o a termine, possono domandare che siano dichiarati inefficaci nei loro confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con

i quali il debitore rechi pregiudizio alle loro ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori o, trattandosi di atti anteriori al sorgere del credito, questi fossero dolosamente preordinati al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2° che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atti anteriori al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti del presente articolo le prestazioni di garanzia e anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revocazione l'adempimento di un debito scaduto.

Art. 272.

(Effetti della revocazione).

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato, osservando le forme prescritte per le esecuzioni a danno dei terzi acquirenti.

Il terzo contraente che abbia ragioni di credito verso il debitore dipendenti dall'esercizio della revocatoria, non può concorrere a danno del creditore sul ricavato dei beni che furono oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

Art. 273.

(Prescrizione dell'azione)

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

Art. 274.

(Rinvio a norme particolari).

Sono salve le disposizioni speciali sulla revocatoria in materia fallimentare e penale.

CAPO III.

Del sequestro conservativo.

Art. 275.

(Condizioni per il sequestro).

Il creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili o dei crediti del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Il sequestro può essere concesso anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, quando sia stata proposta l'azione per fare dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.

Art. 276.

(Effetti del sequestro conservativo).

Non hanno effetto in pregiudizio dell'azione esecutiva esercitata dal creditore per realizzare il diritto a garanzia del quale ha ottenuto il sequestro, le alienazioni e gli altri atti che, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento, acquistano efficacia dopo che il sequestro fu eseguito.

TITOLO VI.

DELL'ESECUZIONE FORZATA

CAPO I.

Dell'espropriazione.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 277.

(Oggetto dell'espropriazione).

Il creditore, per il conseguimento di quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato come compiuto in pregiudizio del creditore.

Art. 278.

(Beni gravati da pegno o ipoteca).

Il creditore che ha pegno o ipoteca su beni del debitore, non può pignorare altri beni del debitore se non sottopone a pignoramento anche i beni gravati dal pegno o dall'ipoteca.

SEZIONE II. — Degli effetti del pignoramento.

Art. 279.

(Obbligo di non alterare la condizione del bene pignorato).

Colui nei confronti del quale è stato eseguito il pignoramento deve astenersi dal compiere sulla cosa pignorata qualunque atto che possa alterarne la condizione con pregiudizio della garanzia dei creditori.

Art. 280.

(Opponibilità delle alienazioni del bene pignorato).

Non hanno effetto, in pregiudizio della procedura esecutiva iniziata, le alienazioni successive al pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

Art. 281.

(Alienazioni anteriori al pignoramento).

Non hanno effetto in pregiudizio della procedura esecutiva iniziata, anche se anteriori al pignoramento:

1° le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri trascritte successivamente al pignoramento;

2° le cessioni di crediti notificate o accettate dal debitore ceduto successivamente al pignoramento;

3° le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa anteriore al pignoramento;

4° le alienazioni dei beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento.

Art. 282.

(Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati).

Non hanno effetto, in pregiudizio della procedura esecutiva iniziata, gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti anteriormente al pignoramento quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, o, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.

Non hanno parimenti effetto, in pregiudizio della procedura esecutiva iniziata, gli atti e le domande per l'efficacia dei quali rispetto ai terzi la legge richiede la trascrizione, se sono state trascritte successivamente al pignoramento.

Art. 283.

(Ipotecche, pegno e privilegi).

Sono inefficaci nel riparto del prezzo:

1) le ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

2) i privilegi per l'efficacia dei quali è necessaria l'iscrizione, se l'iscrizione ha luogo dopo il pignoramento;

3) la costituzione di pegni quando il possesso è stato dato dopo il pignoramento;

4) i privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Art. 284.

(Estinzione del credito pignorato).

Se oggetto del pignoramento è un credito, non ha effetto, rispetto alla procedura esecutiva iniziata, la estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento.

Art. 285.

(Estensione del pignoramento).

Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.

Le cessioni e le liberazioni di fitti per un tempo eccedente i tre anni non hanno effetto, in pregiudizio della procedura esecutiva iniziata, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni o le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto se non hanno data certa anteriore al pignoramento e in ogni caso non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.

**SEZIONE III. — Effetti della vendita forzata
e dell'assegnazione.**

Art. 286.

(Effetto traslativo della vendita forzata).

La vendita forzata trasferisce all'aggiudicatario i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i beni mobili non iscritti in pubblici registri. Non sono però opponibili all'aggiudicatario diritti acquistati da terzi sulla cosa, se non erano opponibili al creditore che ha eseguito il pignoramento.

Art. 287.

(Pretese di terzi sulla cosa mobile venduta).

Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che hanno la proprietà o diritti reali su di essa ma non hanno tempestivamente fatto valere le loro ragioni sul prezzo, non possono ripetere dai creditori il prezzo che è stato distribuito. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente e dell'aggiudicatario che abbiano versato in mala fede.

Art. 288.

(Evizione).

Se l'aggiudicatario subisce l'evizione della cosa, egli può ripetere il prezzo non ancora distribuito dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta,

può ripeterne la parte che ciascun creditore ha riscosso e l'eventuale residuo dal debitore, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e le spese.

Se l'evizione è soltanto parziale o se la cosa era gravata da oneri o diritti reali o personali che ne diminuiscono il libero godimento, opponibili all'aggiudicatario e da questi ignorati, egli ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La stessa norma si applica se l'aggiudicatario ha evitato l'evizione mediante il pagamento di una somma di danaro.

In ogni caso l'aggiudicatario non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali non era opponibile la causa di evizione.

Art. 289.

(Vizi della cosa e lesione).

Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizio della cosa.

Essa non può essere impugnata per causa di lesione.

Art. 290.

(Locazioni).

Le locazioni consentite da colui che ha subito la espropriazione sono opponibili all'aggiudicatario se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di cose mobili, l'aggiudicatario ne abbia conseguito il possesso in buona fede.

Le locazioni immobiliari ultra-novennali trascritte successivamente al pignoramento non sono opponibili all'aggiudicatario se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.

In ogni caso l'aggiudicatario può impugnare le locazioni in cui il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

Se la locazione non ha data certa ma il possesso del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'aggiudicatario non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni senza determinazione di tempo.

Se nel contratto di locazione si è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'aggiudicatario può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 607 del libro delle obbligazioni.

Art. 291.

(Cessioni e liberazioni di fitti).

Le liberazioni e cessioni di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'aggiudicatario, salvo che

si tratti di liberazioni o cessioni eccedenti il triennio che siano state trascritte anteriormente al pignoramento, o di anticipazioni fatte in conformità della consuetudine locale.

Art. 292.

(Effetti dell'assegnazione forzata).

L'assegnazione forzata trasferisce all'assegnatario i diritti che sul bene assegnato spettavano a colui che ha subito la espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che avevano su di essi la proprietà o altri diritti reali possono, nel termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso solo allo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. In tal caso l'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

Art. 293.

(Evizione della cosa assegnata).

Se l'assegnatario subisce l'evizione della cosa, egli ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

Art. 294.

(Assegnazione di crediti).

Se l'oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il creditore non si estingue se non con la effettiva riscossione del credito assegnato.

Art. 295.

(Rinvio).

Le norme concernenti la vendita forzata si osservano, in quanto applicabili, per l'assegnazione.

Art. 296.

(Nullità del processo esecutivo).

La nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita o all'assegnazione non è opponibile all'aggiudicatario o all'assegnatario, salvo che questi abbia coluso col creditore procedente ai danni di colui che ha subito l'espropriazione.

I creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto delle esecuzioni.

CAPO II.

Dell'esecuzione forzata in forma specifica.

Art. 297.

(Esecuzione specifica nelle obbligazioni di consegnare).

Se la prestazione non eseguita dal debitore consiste nella consegna di una cosa determinata, mobile o immobile, il creditore può chiedere, nei modi di legge, il rilascio coattivo della cosa dovuta.

Art. 298.

(Esecuzione nelle obbligazioni di fare).

Se non è adempiuta una obbligazione di fare, il creditore può chiedere che essa sia eseguita coattivamente nei modi di legge a spese del debitore.

Art. 299.

(Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte può ottenere dal giudice una sentenza che produca gli effetti del contratto, sempre che ciò sia possibile e non sia escluso dal titolo costitutivo dell'obbligazione.

Trattandosi di contratto con effetti reali, il giudice non può emettere la sentenza di cui al comma precedente se la parte che la richiede non ha eseguito la sua prestazione o non ne ha fatto offerta nei modi di legge, a meno che la sua prestazione non sia ancora esigibile.

Art. 300.

(Esecuzione coattiva nelle obbligazioni negative).

Se non è adempiuta un'obbligazione di non fare, il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che sia stato fatto in violazione di essa a spese del debitore e nei modi di legge.

TITOLO VII

CAPO I.

Della prescrizione.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 301.

(Estinzione dei diritti).

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti inalienabili e gli altri diritti eccettuati dalla legge.

Art. 302.

(Decorrenza della prescrizione).

La prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Art. 303.

(Inderogabilità delle norme sulla prescrizione).

E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

Art. 304.

(Rinuncia alla prescrizione).

Chi non può disporre validamente del diritto non può rinunciare alla prescrizione.

Si può rinunciare alla prescrizione soltanto quando sia compiuta.

La rinuncia può essere anche tacita.

Art. 305.

(Non rilevabilità d'ufficio).

Il giudice non può supplire d'ufficio alla prescrizione non opposta.

Art. 306.

(Opponibilità della prescrizione da parte dei creditori).

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse, nonostante che la parte vi abbia rinunciato anche senza frode.

Art. 307.

(Pagamento del debito prescritto).

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato in adempimento di un debito prescritto.

SEZIONE II. — Della sospensione della prescrizione.

Art. 308.

(Sospensione per rapporti fra le parti).

La prescrizione rimane sospesa:

- 1) tra i coniugi;
- 2) tra chi esercita la patria potestà o i poteri ad essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;

3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela finchè non sia stato reso e approvato il conto finale;

4) tra il curatore e il minore emancipato o l'invalidato;

5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finchè non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato la esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto.

Art. 309.

(Sospensione per la condizione del titolare).

La prescrizione rimane sospesa:

1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e coloro che sono a questi assimilati fino a sei mesi dopo la cessazione del loro servizio o la cessazione della guerra.

Art. 310.

(Sospensione per impedimento).

La prescrizione rimane anche sospesa quando insorga per legge o per provvedimento della pubblica autorità un impedimento all'esercizio del diritto.

SEZIONE III. — Della interruzione della prescrizione.

Art. 311.

(Interruzione da parte del titolare).

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia esso di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda che sia proposta nel corso del giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito sia incompetente.

La prescrizione è altresì interrotta da un atto di costituzione in mora.

Art. 312.

(Interruzione per effetto di riconoscimento).

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

Art. 313.

(Effetti e durata della interruzione).

Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante domanda giudiziale o mediante altro atto a cui sia seguito un giudizio, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza con la quale il processo si chiude.

Se il processo si estingue rimane fermo l'effetto interruttivo, e il nuovo periodo di prescrizione s'inizia dalla data della domanda o dell'altro atto a cui il giudizio è seguito.

Art. 314.

(Estensione al fideiussore).

L'interruzione della prescrizione contro l'obbligato principale ha effetto anche riguardo al fideiussore.

SEZIONE IV. — *Del termine della prescrizione.*

§ 1. — *Della prescrizione ordinaria.*

Art. 315.

(Prescrizione ordinaria).

Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione col decorso di dieci anni.

§ 2. — *Della prescrizione abbreviata.*

Art. 316.

(Prescrizione di cinque anni).

Si prescrivono in cinque anni:

- 1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
- 2) quelle delle pensioni alimentari;
- 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro canone locatizio;
- 4) gli interessi, e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
- 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

§ 3. — *Delle prescrizione presuntive.*

Art. 317.

(Prescrizioni di sei mesi).

Si prescrivono in sei mesi le azioni degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e parimenti le azioni di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Art. 318.

(Prescrizione di un anno).

Si prescrivono in un anno le azioni:

- 1) degli insegnanti per le lezioni che danno a mesi o a giorni o a ore;
- 2) dei prestatori di lavoro con retribuzione corrisposta a periodi non superiori al mese;
- 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
- 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
- 5) dei commercianti per il pagamento del prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- 6) dei farmacisti per il prezzo dei medicinali.

Art. 319.

(Prescrizione di tre anni).

Si prescrivono in tre anni le azioni:

- 1) dei prestatori di lavoro con retribuzione corrisposta a periodi superiori al mese;
- 2) dei professionisti, per la retribuzione dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
- 3) dei notai, per le somme loro dovute relativamente agli atti del loro ministero;
- 4) degli insegnanti, per le lezioni che danno a tempo più lungo di un mese.

Art. 320.

(Decorrenza delle prescrizioni presuntive).

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Art. 321.

(Atti che non impediscono il corso della prescrizione).

La prescrizione decorre anche se siano continuate le somministrazioni o le prestazioni.

Art. 322.

(Ammissione dell'esistenza dell'obbligazione).

L'eccezione sarà rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

Art. 323.

(Delazione di giuramento).

Nei casi indicati dagli articoli 317, 318 e 319 colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito.

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se abbiano notizia della estinzione del debito.

Art. 324.

(Prescrizione dell'azione per restituzione di documenti).

I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che le medesime furono decise o altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti loro commessi.

Anche alle persone designate in questo articolo può deferirsi il giuramento per far loro dichiarare se ritengano o sappiano dove si trovano gli atti o le carte.

Si applica altresì il disposto dell'art. 322.

§ 4. — Del computo dei termini.

Art. 325.

(Compimento della prescrizione).

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando sia compiuto l'ultimo giorno del termine.

Art. 326.

(Computo dei termini di prescrizione).

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice o dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente a quello del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tal giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno di questo mese.

CAPO II.

Della decadenza.

Art. 327.

(Regole della prescrizione non applicabili).

Quando la legge stabilisce che un diritto debba essere esercitato entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme che concernono l'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che concernono la sospensione, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 328.

(Decadenze stabilite contrattualmente).

Le parti non possono stabilire termini di decadenza tali che rendano impossibile l'esercizio del diritto.

Art. 329.

(Cause che impediscono la decadenza).

La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito per contratto o per disposizione non imperativa della legge, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale deve farsi valere il diritto soggetto a decadenza.

Art. 330.

(Effetto dell'impedimento della decadenza).

Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.

Art. 331.

(Rilievo d'ufficio).

La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che la legge disponga diversamente.

INDICE SOMMARIO

LIBRO V

DELLA TUTELA DEI DIRITTI

	Art.
TITOLO I — Della trascrizione:	
CAPO I. — <i>Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.</i>	1 a 30
CAPO II. — <i>Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili.</i>	31 a 57
TITOLO II — Delle prove:	
CAPO I. — <i>Disposizioni generali</i>	58 a 60
CAPO II. — <i>Della prova documentale.</i>	
<i>Sezione I</i> — Dell'atto pubblico.	61 a 63
<i>Sezione II</i> — Della scrittura privata	64 a 70
<i>Sezione III</i> — Delle riproduzioni meccaniche	71
<i>Sezione IV</i> — Delle tacche o taglie di contrassegno	72
<i>Sezione V</i> — Delle copie degli atti	73 a 78
<i>Sezione VI</i> — Degli atti di ricognizione o di rinnovazione.	79
CAPO III. — <i>Della prova testimoniale</i>	80 a 83
CAPO IV. — <i>Delle presunzioni</i>	84 a 87
CAPO V. — <i>Della confessione</i>	88 a 92
CAPO VI. — <i>Del giuramento</i>	93 a 96
TITOLO III — Della tutela giurisdizionale dei diritti	97 a 100
TITOLO IV — Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione	
CAPO I. — <i>Disposizioni generali</i>	101 a 105
CAPO II. — <i>Dei privilegi.</i>	
<i>Sezione I</i> — Disposizioni generali	106 a 110
<i>Sezione II</i> — Dei privilegi sui mobili.	
§ 1. — Dei privilegi generali sui mobili	111 a 114
§ 2. — Dei privilegi sopra determinati mobili	115 a 128
<i>Sezione III</i> — Dei privilegi sopra gli immobili	129 a 133
<i>Sezione IV</i> — Dell'ordine dei privilegi	134 a 140
CAPO III. — <i>Del pegno.</i>	
<i>Sezione I</i> — Disposizioni generali	141 a 142
<i>Sezione II</i> — Del pegno delle cose	143 a 156
<i>Sezione III</i> — Del pegno di crediti e di altri diritti	157 a 164

	Art.
CAPO IV. — Delle ipoteche.	
<i>Sezione I</i> — Disposizioni generali	165 a 174
<i>Sezione II</i> — Dell'ipoteca legale	175
<i>Sezione III</i> — Dell'ipoteca giudiziale	176 a 178
<i>Sezione IV</i> — Dell'ipoteca volontaria	179 a 184
<i>Sezione V</i> — Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche.	
§ 1. — Della iscrizione	185 a 204
§ 2. — Della rinnovazione	205 a 209
<i>Sezione VI</i> — Dell'ordine fra le ipoteche	210 a 215
<i>Sezione VII</i> — Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente	216 a 225
<i>Sezione VIII</i> — Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore	226 a 230
<i>Sezione IX</i> — Della riduzione delle ipoteche	231 a 236
<i>Sezione X</i> — Dell'estinzione delle ipoteche	237 a 240
<i>Sezione XI</i> — Della cancellazione dell'iscrizione	241 a 247
<i>Sezione XII</i> — Del modo di liberare i beni dalle ipoteche	248 a 259
<i>Sezione XIII</i> — Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori	260 a 269

TITOLO V — Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale:

CAPO I. — <i>Dell'azione surrogatoria</i>	270
CAPO II. — <i>Dell'azione revocatoria</i>	271 a 274
CAPO III. — <i>Del sequestro conservativo</i>	275 a 276

TITOLO VI — Dell'esecuzione forzata:

CAPO I. — <i>Dell'espropriazione.</i>	
<i>Sezione I</i> — Disposizioni generali	277 a 278
<i>Sezione II</i> — Degli effetti del pignoramento	279 a 285
<i>Sezione III</i> — Effetti della vendita forzata e della assegnazione	286 a 296
CAPO II. — <i>Dell'esecuzione forzata in forma specifica</i>	297 a 300

TITOLO VII — Della prescrizione e della decadenza:

CAPO I. — <i>Della prescrizione.</i>	
<i>Sezione I</i> — Disposizioni generali	301 a 307
<i>Sezione II</i> — Della sospensione della prescrizione	308 a 310
<i>Sezione III</i> — Della interruzione della prescrizione	311 a 314
<i>Sezione IV</i> — Del termine della prescrizione.	
§ 1. — Della prescrizione ordinaria	315
§ 2. — Della prescrizione abbreviata	316
§ 3. — Delle prescrizioni presuntive	317 a 324
§ 4. — Del computo dei termini	325 a 326
CAPO II. — <i>Della decadenza</i>	327 a 331